

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3832/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1987

relativo alla vendita alle forze armate dell'Italia di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che la situazione del mercato delle carni bovine è caratterizzata dall'esistenza di considerevoli scorte; che le modalità di vendita di tali scorte sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>;considerando che la possibilità di vendere i suddetti prodotti alle forze armate è stata prevista dal regolamento (CEE) n. 732/78 della Commissione<sup>(5)</sup>; che a seguito di una richiesta delle autorità dell'Italia è opportuno mettere in vendita, alle condizioni stabilite dal suddetto regolamento, un quantitativo di 360 t di carne non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'organismo d'intervento è autorizzato a vendere alle forze armate dell'Italia sino a 360 t di quarti anteriori acquistate anteriormente al 1° gennaio 1985 i cui prezzi figurano nell'allegato I.
2. L'organismo d'intervento italiano vende con priorità i prodotti immagazzinati da più lungo tempo.
3. La vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 732/78 e del regolamento (CEE) n. 2173/79.
4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU n. L 99 del 12. 4. 1978, pag. 14.